

**Parti**

Ricorrente: Stichting Brein

Convenuto: Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d'autore <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che si configura una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione quando una persona vende un prodotto (lettore multimediale) in cui essa stessa ha installato add-ons contenenti collegamenti ipertestuali verso siti web sui quali sono resi direttamente accessibili opere tutelate da diritto d'autore, come film, serie e trasmissioni in diretta, senza autorizzazione degli aventi diritto.
- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione incida accertare
  - se le opere tutelate da diritto d'autore non sono mai state in precedenza pubblicate su Internet con il consenso degli aventi diritto, o sono state pubblicate esclusivamente mediante abbonamento;
  - se gli add-ons contenenti collegamenti ipertestuali verso siti web sui quali sono rese direttamente accessibili opere tutelate da diritto d'autore senza autorizzazione degli aventi diritto sono liberamente disponibili e possono essere installati sul lettore multimediale anche dagli utilizzatori stessi;
  - se i siti web e quindi le opere tutelate da diritto d'autore in essi rese accessibili — senza autorizzazione degli aventi diritto — possono essere consultati dal pubblico anche senza il lettore multimediale.
- 3) Se l'articolo 5 della direttiva sul diritto d'autore (...) debba essere interpretato nel senso che si configura un «utilizzo legittimo», ai sensi del paragrafo 1, lettera b) di tale disposizione, allorché viene realizzata una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un'opera tutelata da diritto d'autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell'avente/degli aventi diritto.
- 4) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la realizzazione di una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un'opera tutelata da diritto d'autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell'avente/degli aventi diritto sia contraria al «test a tre fasi», di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul diritto d'autore (direttiva 2001/29/CE).

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 13 ottobre 2015 — Tele2 (Netherlands) BV e a./Autoriteit Consument en Markt (ACM), terza interessata: European Directory Assistance NV**

**(Causa C-536/15)**

(2016/C 027/09)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

**Parti**

Ricorrenti: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV

Resistente: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Terza interessata: European Directory Assistance NV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che nel termine «richiesta» sono comprese anche richieste di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, che chiede informazioni per fornire servizi di consultazione telefonica e elenchi telefonici pubblici che vengono offerti in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'operatore che concede in uso tali numeri telefonici e che, in forza di una norma nazionale, è tenuto a chiedere all'abbonato il consenso per l'inclusione in registri telefonici e servizi di consultazione telefonica standard, possa operare una distinzione nella domanda di consenso, in forza del principio di non discriminazione, a seconda dello Stato membro in cui l'impresa che chiede informazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE, offre l'elenco telefonico e il servizio di consultazione abbonati.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 51).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 ottobre 2015**  
**— Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt**

(Causa C-539/15)

(2016/C 027/10)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrente in cassazione: Daniel Bowman

Resistente in cassazione: Pensionsversicherungsanstalt

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato — anche tenuto conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali — nel senso che
  - a) una norma di un contratto collettivo, la quale preveda, in relazione ai periodi di lavoro prestato all'inizio della carriera, un periodo più lungo ai fini dell'avanzamento di carriera e renda pertanto più difficile l'avanzamento nei successivi livelli retributivi, costituisce una discriminazione indiretta fondata sull'età,